



Al Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria di Salerno

Al Direttore Sanitario della ASL di Salerno

Ai Direttori Sanitari delle strutture sanitarie
private

Agli Iscritti all'Ordine
LORO EMAIL

OGGETTO: Obblighi di Trasmissione telematica dei certificati medici di malattia.

Giungono segnalazioni a quest'Ordine di comportamenti non in linea con le disposizioni normative per la trasmissione telematica dei certificati di malattia all'INPS e dei certificati d'infortunio sul lavoro o malattia professionale all'INAIL, giustificativi dell'assenza dal lavoro per i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico.

Invero:

- **tutti i medici** (specialisti ospedalieri, specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale, medici liberi professionisti), **che abbiano in cura pazienti lavoratori dipendenti**, sia del settore pubblico che del settore privato, che debbano dimetterli dalle strutture o studi sanitari, pubblici, accreditati o privati, **nel momento in cui devono rilasciare la certificazione di malattia giustificativa dell'assenza dal lavoro, sono obbligati a redigere e trasmettere, personalmente ed in modalità telematica il certificato di malattia all'INPS** (che lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza o al datore di lavoro del paziente lavoratore), **ovvero all'INAIL, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.**
- **l'inosservanza** degli obblighi di trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati di cui al punto precedente, può costituire illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, può comportare l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, nonché violazione dell' art. 24 del codice di deontologia medica;
- **la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia non si applica alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti pubblici:** personale non soggetto al regime del decreto legislativo n. 165 del 2001, e cioè magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e ad altre categorie che, ai sensi del menzionato decreto, sono disciplinate dai propri ordinamenti, per le quali rimane vigente la tradizionale modalità di certificazione cartacea (circolare 2/DFP-DDI del 28 settembre 2010);
- **Solo nel caso in cui le strutture o i professionisti fossero oggettivamente impossibilitati a procedere con la trasmissione telematica** dei certificati di cui sopra



questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, in via del tutto eccezionale, provvedendo quanto prima a rimuovere la disfunzione di informatizzazione della struttura di rispettiva competenza.

Considerata la rilevanza della questione, nello spirito di collaborazione tra gli Enti che rappresentiamo, si chiede di dare la massima diffusione di questa comunicazione e del pronto memoria allegato, agli interessati delle proprie strutture sanitarie.

Distinti saluti.

Salerno, 10 febbraio 2024




IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni D'Angelo)

Segue allegato

Allegato

Per pronta memoria, riguardo a quanto sopra, è utile ricordare:

- i certificati di infortunio o malattia professionale devono essere rilasciati dal medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, ha l'obbligo di trasmettere esclusivamente per via telematica all'Inail, il certificato medico (circolare Inail n. 10/2016 in applicazione del D. Lgs 151/2015)
Nell'accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro, pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale "prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale;
- l'articolo 55-septies del DLgs 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'articolo 69 del DLgs 27 ottobre 2009, n. 150, prevede la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici, secondo le modalità stabilite per il settore privato dalla normativa vigente (D.M. 26/02/2010). La Circolare n. 1/DFP DDI del 11-03-2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha fornito indicazioni operative per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies del DLgs 30 marzo 2001, n.165. La Circolare n. 2/DFP DDI del 28-9-2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti per l'applicazione della nuova procedura;
- la legge n. 183 del 4-11-2010, all'articolo 25 ha previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i medici, dipendenti o convenzionati del SSN (ospedalieri, specialisti ambulatoriali, etc..) così come i liberi professionisti sono obbligati a trasmettere la suddetta certificazione di malattia, per via telematica, dopo la visita ambulatoriale;
- i medici ospedalieri abilitati devono inviare tre tipologie di certificati:
 - 1) inizio ricovero
 - 2) dimissione
 - 3) malattia con prognosi (solo se si tratta di lavoratori).

Le sole comunicazioni di inizio ricovero potrebbero essere inviate da operatori amministrativi delle ASL, se preventivamente autorizzati alla funzione ed in possesso delle credenziali del Sistema TS;

- i medici delle strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia, laddove non necessitano di ricovero bensì di cure a domicilio ed il certificato di malattia e ricovero per le situazioni che richiedono la permanenza notturna.
- **i medici per trasmettere i certificati di malattia o di infortunio o malattia professionale in modalità telematica possono utilizzare:**



per l'INPS

- 1) la stessa postazione informatica per la gestione del ricovero (EDOTTO) e per la prescrizione della ricetta dematerializzata (SIST), oppure
- 2) la specifica applicazione web resa disponibile dal Sistema TS che, tra l'altro, consente di stampare una copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia e di inviare una copia in formato PDF alla casella email del lavoratore,

per l'INAIL

- 3) il portale web dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei certificati di malattia (D.L. n.82/2005, D.L. 18/10/12 n.179, convertito con modificazioni nella L. 17/12/12 n.221, è sanzionata dalla legge, non senza rischio di omissione d'atti d'ufficio oltre che configurare un'ipotesi di illecito disciplinare (ex articolo 55-septies, comma 4 del DLgs 30 marzo 2001, n.165) e di violazione dell'articolo 24 del codice di deontologia medica.

Per completezza d'informazione va ricordato che il lavoratore del settore pubblico, che comunque deve segnalare tempestivamente all'amministrazione, per i successivi controlli medico fiscali, la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità (se diverso dalla residenza o domicilio abituale), l'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.